

**ACCORDO**

**ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, finalizzato alla cooperazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62, comma 6, lett. b) e art. 63 d.lgs. n. 36/2023, tra Stazione appaltante non qualificata e Stazione appaltante qualificata, a norma dell'allegato II.4 del d. lgs. n. 36/2023.**

Oggetto: Procedure di gara per l'affidamento dei "Lavori di restauro della facciata di Palazzo Reale su via Ammiraglio Ferdinando Acton" - **CUP F63D21005780005**.

**TRA**

**Ministero della Cultura (MiC) - Parco Archeologico di Pompei** (di seguito, per brevità, anche PAP), con sede in Pompei (80054) alla via Plinio n. 26 (C.F. 90083400631), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes ZUCHTRIEGEL (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q), domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito per brevità anche denominato "Stazione appaltante qualificata" e, unitamente alla "Stazione appaltante non qualificata", "Parti")

**E**

**Ministero della Cultura (MiC) - Palazzo reale di Napoli** (di seguito, per brevità, anche PAL-NA), con sede in Napoli (80132), Piazza del Plebiscito, n. 1 (C.F. 95220960637), il Dirigente delegato, Dott.ssa Paola RICCIARDI (C.F. RCCPLA82B61F839F), legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente (di seguito per brevità anche denominato "Stazione appaltante non qualificata" o "PAL - NA" e, unitamente al PAP, "Parti")

\* \* \*

**Visti:**

- il D. Lgs. n. 368 del 20 Ottobre 1998 recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell’art. 11 della Legge del 15 marzo 1997 n. 59”;
  - il D. Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). “Codice per i beni culturali e del paesaggio” e ss mm.ii. di cui ai d.lgs. nn. 156-157 del 24 Marzo 2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26 Marzo 2008, con particolare riguardo agli artt. 6, 10, 111-112 e 119;
  - la l. n. 241 del 7 Agosto 1990 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 15;
  - la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. recante Legge di Contabilità e finanza pubblica;
  - la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., riguardante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
  - il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044), entrato in vigore il 01/04/2023 (GU n. 77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12);
  - il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, entrato in vigore il 31/12/2024;
- visti**, in particolare, l’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, a norma del quale “*Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture*”

e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. [...] Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le gare di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate. Le Stazioni appaltanti non qualificate, a norma dell'art. 63 comma 6 lett. b) d.lgs. n. 36/2023: "ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.I a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate";

- l'art. 225, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, ha sancito che: "il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II.4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024";

- l'art. 63, comma 4, primo periodo, del d.lgs. n. 36/2023 elenca i soggetti iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo;

- l'art. 62 comma 6, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti non qualificate, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, ricorrano per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.I a centrali di committenza qualificate e/o a stazioni appaltanti qualificate;

- il Parco archeologico di Pompei è Stazione appaltante qualificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63 comma 2 lett. c) e dell'allegato II.4 del d. lgs. n. 36/2023, in possesso "di qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo"; può, pertanto, svolgere qualsiasi tipo di gara a prescindere dal valore ed è disponibile a terzi;

- l'art. 62, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di ricorrere alla Stazione appaltante qualificata mediante la formalizzazione di un "Accordo" ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

• l'art. 15 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. prevede la facoltà per le Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

• l'Accordo di collaborazione ex art. 15 L. n. 241/1990 presuppone un apporto paritetico dei soggetti pubblici coinvolti che collaborano nel perseguire obiettivi comuni di interesse pubblico;

**considerato che** la Stazione appaltante non qualificata, che sottoscrive il presente Accordo, intende ricorrere, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 36/2023, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, al PAP, quale Stazione appaltante qualificata, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n.36/2023 per l'affidamento dei lavori in oggetto;

**dato atto che** l'ANAC, con il parere del 17/01/2024, n. 66, ha fornito le seguenti indicazioni:

- l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in comune di compiti di interesse pubblico;

- la disposizione ha subordinato la cooperazione tra amministrazioni tramite accordi (che possono essere conclusi senza gara) alle condizioni indicate nelle lett. a), b), c) e d) del cit. art. 7 comma 4;

**dato atto che** elemento determinante è l'assenza di una logica di scambio in favore dello svolgimento in comune di attività dirette a soddisfare interessi pubblici, anche non coincidenti, ma rientranti nella missione istituzionale di ciascuna amministrazione partecipante all'accordo;

**considerato che** le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del perseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività;

**dato atto che:**

- gli accordi di collaborazione possono essere conclusi esclusivamente tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori (restando esclusi dagli stessi soggetti non qualificabili come tali);

- alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;

- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

- il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici o della libera circolazione dei servizi e dell'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

- negli accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, è di particolare importanza il requisito dell'interesse comune delle pubbliche amministrazioni coinvolte e deve sussistere una effettiva condivisione di compiti e di responsabilità; ciò che assume rilievo è la posizione di equiordinazione tra le pubbliche amministrazioni e la collaborazione nei rispettivi ambiti di intervento su questioni di interesse comune, in considerazione dell'appartenenza allo stesso ministero;

**considerato che** la Stazione appaltante non qualificata, PAL-NA, che sottoscrive il presente Accordo, intende ricorrere, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 36/2023, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, al PAP quale Stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 63 del d. lgs n. 36/2023 per l'affidamento dei "Lavori di restauro della facciata di Palazzo Reale su via Ammiraglio Ferdinando Acton" - CUP F63D21005780005;

**tenuto conto** che con nota prot. n. MIC|MIC\_PA-POMPEI|18/02/2025|0001985, il Direttore del Palazzo Reale di Napoli, dott.ssa Paola Ricciardi, ha chiesto al Parco archeologico di Pompei la disponibilità a svolgere le funzioni di Stazione appaltante ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 36/2023 per la procedura di gara per l'affidamento dei lavori sopracitati;

**tenuto conto** che il Parco archeologico di Pompei, in persona del Direttore generale, dott. Gabriel Zuchriegel, ha manifestato, con nota prot. n. 3002 dell'11/03/2025, la disponibilità dell'Istituto allo svolgimento delle funzioni di Stazione appaltante ausiliaria e allo scopo ha comunicato il nominativo del R.U.P. di fase (RF) della procedura di gara, nella persona del dott. Davide Russo, Segretario amministrativo del PAP, all'uopo incaricato;

**Tutto quanto premesso, tra le Parti, ut supra rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. I - Oggetto**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Il presente Accordo ha ad oggetto lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) del comma 6 dell'art. 62 d.lgs. n. 36/2023, da parte della Stazione appaltante qualificata, come indicata in premessa, in favore dell'Istituto non qualificato.

3. La sottoscrizione del presente Accordo non costituisce delega di funzioni, ma attribuisce esclusivamente al PAP il compito di svolgere le attività relative alla procedura in argomento.

4. In particolare, l'attività concerne la procedura di gara per l'affidamento dei "Lavori di restauro della facciata di Palazzo Reale su via Ammiraglio Ferdinando Acton" - CUP F63D21005780005, il cui importo (da quadro A) è pari ad €2.950.000,80

oltre IVA di cui:

- €2.747.447,05 importo lavori soggetti a ribasso (comprensivo dei costi della manodopera, non soggetti a ribasso ex art. 41 d.lgs. n. 36/2023, pari ad €1.248.410,72);
- €202.553,75 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;

5. Il Responsabile Unico del Progetto (o R.U.P.) è l'arch. Almerinda Padricelli (giusta nomina con decreto n. 4 del 16/01/2025), la quale dovrà produrre e inviare all'indirizzo P.E.C. del Parco archeologico di Pompei: [pa-pompei@pec.cultura.gov.it](mailto:pa-pompei@pec.cultura.gov.it) dettagliata Relazione nella quale indicherà gli Operatori economici da invitare alla procedura di gara, specificandone la ragione sociale e la partita iva e previamente accertando che tutti gli Operatori da invitare siano iscritti nella medesima categoria di abilitazione sul portale ME.PA.: il RUP dovrà individuare, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'allegato II.I al d.lgs. n. 36/2023, gli operatori economici da invitare, secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, in conformità ai criteri di selezione indicati nella decisione di contrarre adottata dalla stazione appaltante non qualificata e al principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 36/2023;

6. Il Responsabile del procedimento (o RUP di fase) è il dott. Davide Russo, Segretario amministrativo del PAP.

7. L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 comma 4 e dell'art. 108 comma I d.lgs. n. 36/2023, mediante il ricorso alla R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul Portale ME.PA.

accessibile all'indirizzo: <https://www.acquistinretepa.it>, ai sensi dell'art. 50 comma 1

lett. d), d.lgs. n. 36/2023 e con invito rivolto ai soli fornitori selezionati ed indicati

dal R.U.P. dell'intervento.

## **Art. 2 - Impegni della Stazione appaltante non qualificata**

Nel rispetto dei reciproci rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione, sono di competenza della Stazione appaltante **non qualificata**, tra l'altro, ed in particolare:

- a. la definizione delle opere da realizzare e della relativa tempistica, sulla base degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente stesso;
- b. l'individuazione delle fonti di finanziamento;
- c. la previsione, nel quadro tecnico economico dell'intervento, delle risorse finanziarie di cui al comma 8 dell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 ed eventualmente delle risorse finanziarie previste dall'art. 15 comma 6, nel caso in cui il RUP intenda nominare supporti esterni alla stazione appaltante;
- d. l'acquisizione del CUP;
- e. la definizione dell'oggetto contrattuale;
- f. la verifica e validazione del progetto esecutivo posto a base di gara;
- g. la redazione della decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, nella quale devono essere individuati gli elementi essenziali del contratto, la procedura di scelta del contraente, i criteri di selezione degli operatori economici, il CCNL applicato, il metodo che verrà applicato per il calcolo delle offerte anormalmente basse, la previsione del sopralluogo obbligatorio o facoltativo;
- h. la verifica sul possesso dei requisiti in capo all'Aggiudicatario proposto

tramite FVOE 2.0;

i. la redazione del decreto di aggiudicazione;

j. l'adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti alle pubblicazioni degli affidamenti e in particolare degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per legge nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Stazione appaltante non qualificata, in applicazione di quanto normativamente previsto;

k. la stipula del contratto e la esecuzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 8 comma 3 dell'allegato II.4 del d.lgs. n. 36/2023;

l. l'inserimento negli atti contrattuali delle clausole previste da eventuali protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori pubblici che la stessa stazione appaltante qualificata si impegna a rispettare;

m. ogni altra funzione prevista dalle norme e dalle circolari vigenti.

### **Art. 3 - Impegni della Stazione appaltante qualificata**

Il PAP svolge le funzioni di Committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1, di supporto e collaborazione nei confronti della Stazione appaltante non qualificata, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2023, provvedendo al relativo supporto con riferimento alle fasi procedurali della gara in argomento ai sensi dell'art. 15 comma 4 e 9 del d.lgs. n. 36/2023, e a quanto di competenza relativamente ai compiti previsti dall'art. 6 comma 2) lettera l) e dall'art. 7 dell'allegato I.2 al d.lgs n. 36/2023, sulla base del seguente schema:

#### **I.a) Per la fase di gara:**

1. nomina il Responsabile di fase;

2. provvede alla redazione del disciplinare di gara;

3. provvede alla gestione della procedura di gara sul Portale Me.PA.;

4. elabora le eventuali risposte ai chiarimenti, previamente concordandole

con il RUP;

**I.b) Per la fase di aggiudicazione:**

Il Responsabile di fase (RF) provvede, ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del d. lgs. n. 36/2023:

- all'esame delle buste contenenti la documentazione amministrativa;

- all'esame delle buste contenenti la documentazione economica;

- al calcolo eventuale delle offerte anormalmente anomale, sulla base del metodo indicato dal R.U.P.;

- a formulare la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala, se ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblica;

- alla trasmissione, terminati gli adempimenti di competenza del PAP, degli atti di gara al R.U.P. della Stazione appaltante non qualificata, alla quale competono le verifiche, la redazione del decreto di aggiudicazione e la stipula del contratto secondo quanto previsto dall'art. 18 del d. lgs. n. 36/2023.

**Art. 4. [eventuale] Seggio di gara relativo a procedure da aggiudicare**

**con il criterio del minor prezzo**

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo, la valutazione delle offerte è effettuata dal Responsabile di fase ed eventualmente da un Seggio di gara interno al PAP, secondo quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del d.lgs. n. 36/2023.

2. Il Responsabile di fase effettua, pertanto, la verifica della documentazione amministrativa in quanto organo a ciò deputato ai sensi dell'art. 7 lett. a) dell'Allegato I.2 e attiva, qualora ne ricorrano i presupposti, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023.

3. Tutte le comunicazioni, relative alla gara di cui al presente Accordo, aventi

rilevanza esterna, verranno effettuate tramite la piattaforma di e-procurement dedicata.

#### **Art. 5 – Risorse finanziarie**

1. Le risorse finanziarie previste nel presente Accordo sono a carico di PAL-NA.

2. Restano a carico di PAL-NA anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell'ANAC; le spese concernenti eventuali pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, le spese relative a eventuali contenziosi nonché tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dalla stessa Stazione appaltante qualificata.

3. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa riferimento alla normativa e ai regolamenti vigenti in materia.

#### **Art. 6 - Durata**

Il presente Accordo ha validità fino alla definizione delle procedure di gara *de quo*, ovvero fino al verbale di ratifica con l'indicazione della proposta di aggiudicazione.

#### **Art. 7 - Clausola di rinvio**

Nella esecuzione del presente Accordo le parti sono tenute al rispetto del principio di leale collaborazione e al rispetto della normativa vigente in materia.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, trovano applicazione le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

#### **Art. 8 - Controversie**

Le Parti si impegnano a risolvere, prioritariamente, in via bonaria eventuali controversie relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo.

**Art. 9 – Riservatezza**

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, saranno trattati dalle parti anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei

**Art. 10 - Registrazione dell'Accordo**

Il presente Accordo, composto da n. 12 pagine scritte per intero, ai fini fiscali è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, Tabella B, annessa al D.P.R. del 26.10.1972 n. 642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. I della Tabella del DPR n. 131/86.

**Art. 11 – Firma digitale**

Il presente Accordo viene sottoscritto con l'apposizione di firma digitale ai sensi della L. 241/1990, art. 15, comma 2 bis e ss.mm.ii.

*Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.*

PER IL PARCO ARCHOLOGICO DI POMPEI

IL DIRETTORE GENERALE

Gabriel Johannes Zuchriegel

PER IL PALAZZO REALE DI NAPOLI

IL DIRETTORE DELEGATO

Paola Ricciardi